

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 2 agosto 2019

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 24 luglio 2019, n. 73.

Modifiche di termini in materia di obbligo di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico. (19G00082)..... Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 18 luglio 2019.

Contingente e modalità di cessione della moneta d'argento da euro 10 dedicata alla «Serie Esploratori- Cristoforo Colombo», in versione proof, millesimo 2019. (19A04965)..... Pag. 2

DECRETO 18 luglio 2019.

Contingente e modalità di cessione della moneta bimetallica da euro 5 dedicata al «100° Anniversario della nascita di Fausto Coppi», in versione fior di conio, millesimo 2019. (19A04966) Pag. 3


DECRETO 18 luglio 2019.

Contingente e modalità di cessione della moneta d'argento da euro 5 commemorativa del «Centenario della scomparsa di Cesare Maccari», in versione proof, millesimo 2019. (19A04967) ... Pag. 4

Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca

DECRETO 13 giugno 2019.

Programmazione degli accessi alle scuole di specializzazione per le professioni legali a.a. 2019/2020. (19A04972)..... Pag. 5



Ministero per i beni e le attività culturali	Comitato interministeriale per la programmazione economica
DECRETO 18 giugno 2019. Esenzioni dal versamento del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di video-grammi. (19A04964) <i>Pag.</i> 7	DELIBERA 4 aprile 2019. Sisma Abruzzo 2009- Programma Restart per lo sviluppo del cratere sismico. Approvazione e assegnazione di risorse per un nuovo intervento e per interventi già approvati ex delibere Cipe n. 49 del 2016 e n. 70 del 2017. (Delibera n. 20/2019). (19A04973) <i>Pag.</i> 19
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ	
Agenzia italiana del farmaco	
DETERMINA 15 luglio 2019. Riclassificazione del medicinale per uso umano «Torasemide Teva Italia», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1189/2019). (19A04946) .. <i>Pag.</i> 9	DELIBERA 20 maggio 2019. Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Assegnazione risorse per il Contratto Istituzionale di Sviluppo per la Regione Molise. (Delibera n. 27/2019). (19A04974) <i>Pag.</i> 22
	ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
	Agenzia italiana del farmaco
DETERMINA 23 luglio 2019. Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Lorviqua», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 84801/2019). (19A04947) <i>Pag.</i> 11	Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Terafluss» (19A04938) <i>Pag.</i> 25
DETERMINA 23 luglio 2019. Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Trisenox», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 84802/2019). (19A04948) <i>Pag.</i> 13	Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eparina Vister» (19A04939) <i>Pag.</i> 25
DETERMINA 23 luglio 2019. Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Dupixent», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 84804/2019). (19A04949) <i>Pag.</i> 14	Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levodropropizina Zentiva» (19A04940) <i>Pag.</i> 26
DETERMINA 23 luglio 2019. Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Luxturna», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 84805/2019). (19A04950) <i>Pag.</i> 16	Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Antalfébal» (19A04941) <i>Pag.</i> 26
	Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ferinject» (19A04942) <i>Pag.</i> 27
	Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fosinopril Zentiva» (19A04943) <i>Pag.</i> 27
	Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Teicoplanina Altan» (19A04944) <i>Pag.</i> 27
	Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valsartan Macledods» (19A04945) <i>Pag.</i> 28



zazione per le professioni legali nell'anno accademico 2019-2020;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2019-2020, il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali, determinato ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e dell'art. 2, comma 1, lettera b, n. 1), della legge 25 luglio 2005, n. 150, è pari a 3.600 unità.

2. La ripartizione dei posti disponibili presso ciascuna scuola di specializzazione è determinata con successivo decreto recante il bando di ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali, anno accademico 2019/2020, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537 nelle premesse citato.

Roma, 13 giugno 2019

*Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca*
BUSSETTI

Il Ministro della giustizia
BONAFEDE

19A04972

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 18 giugno 2019.

Esenzioni dal versamento del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 22 aprile 1941 n. 633 recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio» e, in particolare, gli articoli 71-*sexies*, 71-*septies*, 71-*octies*, in materia di compenso, così detto per «copia privata», riconosciuto agli autori e ai produttori di fonogrammi, nonché ai produttori originari di opere audiovisive, agli artisti, interpreti ed esecutori e ai produttori di videogrammi, e ai loro aventi causa, per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi, recanti opere protette dal diritto d'autore;

Visto l'art. 193 della citata legge n. 633 del 1941, il quale prevede che il comitato consultivo permanente per il diritto d'autore può essere convocato in Commissioni speciali per lo studio di determinate questioni di volta in volta con provvedimento del Presidente;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività

culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e l'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernenti il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle competenze esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria in materia di diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria;

Vista la legge del 24 giugno 2013, n. 71 concernente «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE»;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, e successive modificazioni, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2009 recante «Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi» ed il successivo decreto ministeriale 20 giugno 2014, recante «Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi ai sensi dell'art. 71-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633»;

Vista la sentenza parziale n. 823/2015 della sesta sezione del Consiglio di Stato che, nel rigettare gli appelli proposti avverso le sentenze n. 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2191, 2162, ha disposto contestualmente il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, al fine di verificare la conformità del sistema italiano in materia di compenso per copia privata con la disciplina dettata dalla direttiva 2011/29/CE del 22 maggio 2011, «sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, e, in particolare, con il considerando 31 e con l'art. 5, § 2, lettera b)»;

Considerato che, con sentenza 22 settembre 2015 resa nella causa C-110/15, la Corte di giustizia si è pronunciata sulle questioni deferite dichiarando: «il diritto dell'Unione europea, in particolare l'art. 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/29/CE (...) dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale subordini l'esenzione dal pagamento del prelievo per



copia privata (...) alla conclusione di accordi tra un ente (...) e i debitori del compenso e le loro associazioni di categoria e che, dall'altro, stabilisca che il rimborso di detto prelievo (...) può essere chiesto solo dall'utente finale di tali apparecchi e supporti»;

Vista la sentenza n. 4938 del 2017, con la quale il Consiglio di Stato ha annullato l'art. 4 dell'allegato tecnico del decreto ministeriale 30 dicembre 2009, il quale aveva affidato alla S.I.A.E. la promozione di protocolli attuativi «anche al fine di praticare esenzioni [dal compenso per copia privata] oggettive o soggettive, come (...) nei casi di uso professionale di apparecchi e supporti (...)»;

Tenuto conto che l'art. 4 dell'allegato tecnico del vigente decreto ministeriale 20 giugno 2014 riprende, con la medesima formulazione, l'art. 4 dell'allegato tecnico del decreto ministeriale 30 dicembre 2009, annullato dalla sentenza n. 4938 del 2017 del Consiglio di Stato;

Rilevata l'esigenza di disciplinare la materia dell'esenzione ex ante dal versamento dell'equo compenso in ragione della destinazione di apparecchi e supporti a scopi manifestamente estranei all'effettuazione di copie private di fonogrammi e videogrammi, ovvero in ragione di un uso professionale di detti apparecchi e supporti, nonché di prevedere un idoneo sistema di rimborsi;

Tenuto conto che, con nota prot. n. 7996 in data 21 marzo 2018, l'ufficio di Gabinetto del Ministro per i beni e le attività culturali ha incaricato il comitato consultivo permanente per il diritto d'autore di svolgere le attività necessarie alla revisione del decreto ministeriale 20 giugno 2014, anche alla luce della sentenza n. 4938/2017 del Consiglio di Stato, e che, in esecuzione dell'incarico ricevuto, il Presidente del comitato ha istituito, con decreto 24 maggio 2018, una apposita commissione speciale;

Tenuto conto dei lavori della commissione speciale nell'ambito del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, la quale ha valutato le istanze provenienti da soggetti interessati, potenzialmente beneficiari di esenzioni ex ante dal versamento dell'equo compenso in ragione della destinazione di apparecchi e supporti a scopi manifestamente estranei all'effettuazione di copie private di fonogrammi e videogrammi, ovvero in ragione di un uso professionale di detti apparecchi e supporti, nonché le osservazioni svolte in occasione dell'audizione delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie tenute al versamento del compenso, indetta con nota dell'ufficio di Gabinetto n. 155 in data 3 gennaio 2019, e tenutasi il 22 gennaio 2019;

Visto il parere espresso dal comitato consultivo permanente per il diritto d'autore nell'adunanza del 19 marzo 2019 sulla revisione della disciplina delle esenzioni dal compenso per copia privata;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'allegato tecnico del decreto ministeriale 20 giugno 2014 recante «Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi»

1. L'art. 4 dell'allegato tecnico del decreto ministeriale 20 giugno 2014 recante «Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi» è sostituito dai seguenti:

«Art. 4. (Esenzioni dal pagamento del compenso di cui all'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633).

— 1. Il compenso di cui all'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633 non è dovuto in caso di uso di apparecchi e supporti di registrazione manifestamente estraneo a quello della realizzazione di copie di fonogrammi e di videogrammi per uso privato, ivi incluso l'uso esclusivamente professionale.

2. Sono considerati, tra gli altri, esenti dal compenso di cui al comma 1 i seguenti casi:

a) apparecchi e supporti di registrazione esportati verso altri Paesi;

b) apparecchi e supporti di registrazione utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività professionale di diagnostica strumentale in campo medico;


c) apparecchi e supporti di registrazione, ivi comprese le consolle per videogioco, nei quali non sia presente o sia stata inibita tecnicamente la funzione di duplicazione di fonogrammi e di videogrammi;

d) apparecchi e supporti di registrazione utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività professionale di duplicazione di fonogrammi e videogrammi;

e) apparecchi e supporti di registrazione ceduti, anche per il tramite di centrali di committenza, alle amministrazioni pubbliche, così come definite dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, i soggetti di cui all'art. 71-septies, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633 allegano alla dichiarazione trimestrale di cui al citato art. 71-septies, comma 3 apposita comunicazione con l'indicazione analitica dei dati delle cessioni esenti unitamente alla relativa documentazione, secondo le modalità stabilite con decreto del direttore generale biblioteche e istituti culturali, idonee ad assicurare l'efficace espletamento delle funzioni di controllo di cui all'art. 4-ter, anche attraverso l'indicazione dei numeri identificativi univoci degli apparecchi e supporti di registrazione, ove presenti.

4. I soggetti di cui all'art. 71-septies, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633 possono richiedere un parere preventivo alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) circa la riconducibilità di una fattispecie concreta alle ipotesi di esenzione di cui ai commi 1 e 2. S.I.A.E. rende il parere richiesto entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dell'istanza.



Art. 4-bis (Rimborsi). — 1. Nei casi di esenzione di cui all'art. 4, ove il compenso sia stato corrisposto dai soggetti di cui all'art. 71-septies, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633, possono richiedere il rimborso del compenso:

a) i soggetti di cui all'art. 71-septies, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633 che dimostrino di non aver incluso il compenso nel prezzo di vendita dell'apparecchio o supporto di registrazione;

b) ovvero le persone fisiche o giuridiche alle quali sia stato ceduto l'apparecchio o supporto di registrazione, qualora i soggetti di cui alla lettera a) abbiano incluso il compenso nel prezzo di vendita.

2. Le richieste di rimborso di cui al comma 1 sono presentate a S.I.A.E. in modalità telematica entro centoventi giorni dalla fine del trimestre solare nel quale è stata emessa la fattura riferita alla cessione dell'apparecchio o supporto per il quale si chiede il rimborso, allegando la relativa documentazione, secondo modalità stabilite con decreto del direttore generale biblioteche e istituti culturali, idonee ad assicurare la verifica dell'avvenuto versamento del compenso e la corretta identificazione del soggetto legittimato a richiederne il rimborso.

3. S.I.A.E., accertata la sussistenza dei presupposti per la concessione del rimborso, procede alla liquidazione dello stesso entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricezione della richiesta nel caso in cui le fatture di acquisto allegate dal richiedente contengano l'esposizione dell'ammontare del compenso per copia privata. Qualora le fatture non espongano l'ammontare del compenso, il termine di cui al periodo precedente è raddoppiato.

Art. 4-ter (Controlli e vigilanza). — 1. S.I.A.E. esercita i poteri e le funzioni di cui all'art. 182-bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633, anche verificando la correttezza e veridicità della comunicazione di cui all'art. 4, comma 3.

2. Nel caso in cui S.I.A.E. riscontri la carenza dei presupposti per l'esenzione, ne dà comunicazione all'inte-

ressato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con comunicazione di posta elettronica certificata. Con le stesse modalità l'interessato può presentare osservazioni e memorie entro il termine di dieci giorni dalla ricezione di detta comunicazione. Acquisite le osservazioni e memorie dell'interessato o inutilmente decorso il termine di cui al precedente periodo, S.I.A.E. provvede all'archiviazione del procedimento o al recupero delle somme indebitamente non versate. Si applicano inoltre le sanzioni di cui all'art. 71-septies, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

3. S.I.A.E. presenta al Ministero per i beni e le attività culturali una relazione annuale sulle attività svolte ai sensi del presente articolo, nonché degli articoli 4 e 4-bis.

4. Il Ministero per i beni e le attività culturali vigila, d'ufficio o su segnalazione dei soggetti interessati, sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto».

Art. 2.

Disposizioni finali

1. I decreti direttoriali di cui agli articoli 4, comma 3 e 4-bis, comma 2 sono adottati entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2019

Il Ministro: BONISOLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2019

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2782

19A04964

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 15 luglio 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Torasemide Teva Italia», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1189/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 no-

vembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

